

N° 7493-22 R.G. Tr.
N° 26306/19 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI MILANO
IV SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott.ssa Maria Burza,

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.6.22, letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, pendente nei confronti di SALVINI Matteo, nato a Milano il 9.3.1973, domiciliato presso il difensore di fiducia Avv.to Claudia Eccher;

IMPUTATO

Come da fogli allegati

rilevato che:

- alla prima udienza dibattimentale del 9 giugno 2022 la difesa dell'imputato ha eccepito, presentando apposita memoria, la non punibilità del proprio assistito ai sensi dell'art. 68 I co. della Costituzione, in ragione dello status di Senatore (ancora attuale) e di Ministro degli interni che lo stesso rivestiva all'epoca dei fatti, chiedendo in primo luogo emettersi sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. o la sospensione del processo con la trasmissione degli atti al Senato (ex art 3 comma 4 della legge 140 del 2003), in subordine l'improcedibilità per difetto di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art 96 della Costituzione;

- il Pubblico Ministero e la Parte civile hanno chiesto il rigetto della richiesta e la prosecuzione del processo;

ritenuto che:

-la richiesta difensiva debba essere valutata alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 140 del 2003, "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione", il cui articolo 3 testualmente stabilisce:

"1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. (...omissis...).

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale (...omissis...).

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. (...Omissis...).

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. (...omissis...);

- in base alla richiamata disciplina, la proposizione dell'eccezione di insindacabilità impedisce la prosecuzione del giudizio ed impone al Giudice di adottare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. o di trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza in ossequio alla "pregiudizialità parlamentare" introdotta nel 2003, a seconda che si ritenga *prima facie* applicabile o meno l'art. 68 I co. Cost.;

- la Corte di legittimità ha sul punto osservato come: "*In tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) - attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrano o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità - implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale (Cass., 12/7/2004, n. 32354);*

- la Corte Costituzionale e la stessa Corte di Cassazione hanno in più occasioni delineato l'esatto ambito di operatività dell'art. 68 I co. Cost., evidenziando, in particolare, la necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra la condotta che si assume essere delittuosa e specifiche iniziative ed attività "parlamentari" e non meramente "politiche" in relazione al medesimo tema (si vedano sul punto Corte Costituzionale n. 120 del 16/4/2004; Cass., 15/6/2007, n. 35523; Cass., 26/5/2014 n. 21320);

- allo stato, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, tenuto conto di quanto predetto, non risulti evidente l'applicabilità dell'art. 68 I co. Cost., né la sussistenza di ulteriori ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. e che pertanto si imponga la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per il previsto vaglio pregiudiziale sull'insindacabilità delle espressioni attribuite all'imputato,

P.Q.M.

letto l'art. 3 della legge n. 140/2003,

SOSPENDE

il processo pendente nei confronti di Matteo Salvini e

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Senato della Repubblica, affinché voglia pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 68 I co. Cost, come richiesto dalla difesa dell'imputato.

Milano, 23 giugno 2022

Il Giudice
Maria Burza

Handwritten signature of Maria Burza in cursive script.